

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 27

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma il 28 febbraio 2012**



TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sezione 31°

N. 11/41902 R.G. N.R.

N. 12/6182 R.G. G.I.P.



SENATO DELLA REPUBBLICA
Piazza dei Caprettari n. 79
00186 ROMA


(per corriere)

OGGETTO: procedimento penale n. 11/41902 RGNR della Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Sen. Maurizio GASPARRI; eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse.

Si trasmettono gli atti del procedimento penale di cui in oggetto, in ottemperanza a quanto deciso dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza in data 27 febbraio 2012.

Si prega di accusare ricevuta al fax. 06 39736147.

Roma, li 28 febbraio 2012



Il Cancelliere
G. Mugione



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Proc. to. Pen. nr. 41902/11 rgnr c/ Sen Gasparri Maurizio

Al Giudice per le indagini preliminari
Sede

Si trasmette il fascicolo suindicato, iscritto in data 2.9.2011 nei confronti del sen Maurizio Gasparri per il reato di cui all'art. 595 co. 3 cpp a seguito di querela sporta in data 29.8.2011 dall'On. Antonio Di Pietro e in data 13.9.2011 dall'On. Walter Veltroni.

Questo Pubblico Ministero, all'esito dell'istruttoria, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, in data 25.10.2011, notificato a indagato e difensore in data 9.2.2012.

In data 15 febbraio 2012 è pervenuta a questo Pubblico Ministero missiva del Presidente del Senato in cui si comunicava che il Sen. Gasparri ha invocato l'insindacabilità delle sue opinioni ai sensi dell'art. 68 co. 1 della Costituzione. Della questione risulta investita la Giunta per le immunità parlamentari ai sensi degli artt. 34 e 135 del Regolamento.

Ritenendo che la questione sia stata rilevata dalla parte con la comunicazione suddetta, alla luce del combinato disposto degli artt. 68 Cost. e artt. 1 e 3 comma 5 della legge n. 140 del 20.6.2003, si trasmette il fascicolo suindicato per gli adempimenti di Sua competenza ex art. 3 commi 4 e 5 della legge citata (vds. anche ordin. Cass. Sez. 5 n. 32354 del 12.7.2004; Cass. Sez.5 n. 46663 del 30.10.2007 ; Cass. Sez. 5 n. 18672 del 5.2.2007 che si allegano in copia).

Roma, 21.2.2012

IL S.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Patrizia Ciccarese

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. Giudice Indagini Preliminari

Cancelleria Centrale

Depositato il

22/2/12

ore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Russana Di Matteo



TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Sezione 31°

N. 11/41902 R.G. N.R.

N. 12/6182 R.G. G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato che:


- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma con nota in data 21 febbraio 2012 ha trasmesso a questo giudice, ai sensi dell'art.3, comma 6, legge 20 giugno 2003, n. 140, gli atti del procedimento penale nei confronti di **Sen. Maurizio GASPARRI** nato a Roma il 18 luglio 1956 elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del difensore di fiducia Sen. Avv. Giuseppe VALENTINO difeso di fiducia da Sen. Avv. Giuseppe VALENTINO del Foro di ROMA con riguardo al reato di cui all'art. 81 c.p., 595, comma 3 c.p. commesso ai danni del Sen. Antonio DI PIETRO e dell'On. Walter VELTRONI in Roma il 28 agosto 2011 e il 29 agosto 2011 (querela sporta rispettivamente in data 29 agosto 2011 e in data 13 settembre 2011) meglio descritto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari formulato dal Pubblico Ministero in data 25 ottobre 2011
- il Pubblico Ministero ha evidenziato che con atto in data 15 febbraio 2012 il Presidente del Senato della Repubblica comunicava che il Sen. Maurizio Gasparri aveva invocato l'insindacabilità delle opinioni espresse nelle circostanze sopra indicate;
- il PM non ha ritenuto di richiedere l'archiviazione del procedimento ed anzi ha formulato l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.;
- che in ordine all'eccezione di insindacabilità formulata deve esprimersi la Camera di appartenenza;

visto l'art. 3, l. n. 140/2003

dispone

la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Senato della Repubblica in relazione alla eccezione di insindacabilità formulata dal Sen. Maurizio GASPARRI;
la sospensione del procedimento per 90 giorni, dalla data di ricezione della presente richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, legge n. 140/2003.

ROMA, li 27 febbraio 2012



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Stefano APRILE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, il 27 FEB. 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Carlo Mugione*

Nr.° 41902/11 R.G. - Notizie di Reato



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

- art. 415 bis c.p.p. -

INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO ALLA DIFESA

- artt. 369, 97 e 369 bis c.p.p. -

Il Pubblico Ministero D.^{ssa} Patrizia Ciccarese, in relazione al procedimento sopra indicato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 02.09.2011 nei confronti di:

GASPARRI Maurizio, nato il 18.07.1956 a Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore; assistito e difeso *di fiducia* da:

Avvocato VALENTINO Giuseppe del Foro di Roma, con studio ivi,

INDAGATO

del reato di cui all'art. 81 cp e 595 comma 3° C.P. poiché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, attraverso dichiarazioni pubbliche e a mezzo stampa, attraverso il lancio di agenzie poi riprese dai vari canali informativi, offendeva l'onore e la reputazione degli onorevoli Antonio Di Pietro Walter Veltroni, attribuendo agli stessi rispettivamente circostanze e vicende offensive e non vere, con le testuali seguenti frasi, rilasciate con riferimento all'inchiesta giudiziaria- resa nota dagli organi di stampa- in cui era coinvolto l'esponente del PD Filippo Penati : - «non sarà il soccorso giudiziario che vorrebbe far scattare la prescrizione a cancellare questo gigantesco scandalo. Le cifre enormi, i rapporti tra Gavio, Fassino, Bersani, proseguiti nell'acquisto superpagato delle azioni della Serravalle da parte di Penati, fanno immaginare che le risorse illecitamente pagate non servissero per singoli corrotti, ma per alimentare un sistema. E Bersani spera di farla franca come capitò ai suoi predecessori graziati dal Di Pietro magistrato che così, salvati dalla tangente Enimont i capi Pds D'Alema, Veltroni, Fassino ecc, si avviò verso la carriera ministeriale insieme alla sinistra a cui aveva garantito immeritata impunità. Dall'Enimont e dalle coop al metodo Sesto gestito da Penati braccio destro di Bersani la storia non pare diversa. Serve una campagna di verità. È questo il vero e illecito costo della politica. Bersani non si illuda di sfuggire alle sue colpe politiche e morali. Così come Penati e i compagni di Sesto non potranno evitare la realtà. C'è tutta una storia da riscrivere. Dalla Napoli degli anni ottanta all'area Falk» (dichiarazioni rilasciate il 28.8.2011) nonché: «io ho fatto un'affermazione storica, incontestabile. Ho detto che il partito di Veltroni, l'allora PDS, ha incassato parte delle tangenti Enimont. E' una cosa accertatissima. Veltroni è forse in grado di affermare che il suo partito non incassò tangenti nella vicenda Enimont? E lui a quel tempo non era già da anni nel gruppo di vertice del PDS come prima del PCI e poi dei DS e quindi del PD? Magari non ha usato quei soldi per uso personale ma faceva parte del gruppo dirigente dei DS così come d'Alema, Occhetto, Fassino». (dichiarazioni rilasciate il 29.8.2011).
In Roma, il 28.08.2011 ed il 29.8.2011

COMUNICA

all'indagato che il presente atto vale quale informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p.

INFORMA

l'indagato che nel processo penale è obbligatoria la difesa tecnica e che, nella fase delle indagini preliminari, gli competono specifici diritti e facoltà, tra i quali: può chiedere la trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero ex art. 54 quater c.p.p., ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia (ai quali compete altresì la facoltà di svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti ed investigatori privati autorizzati) e consulenti tecnici di parte, il diritto di presentare memorie o richieste scritte, il diritto, in caso di mancata conoscenza della lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete, il diritto di farsi rappresentare o assistere durante le perquisizioni da persona di fiducia e di essere avvisato di data e luogo del conferimento di incarico a consulente tecnico per accertamenti non ripetibili, la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni, la facoltà di non rispondere all'interrogatorio (in sede di interrogatorio la persona sottoposta alle indagini ha diritto ad essere avvertita, prima che

abbia inizio l'interrogatorio, che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 bis; d) a ricevere contestazione in forma chiara e precisa dei fatti che gli sono attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti; e) di esporre quanto ritiene utile alla sua difesa); può chiedere al G.I.P. di procedere ad incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., può proporre impugnazioni contro i provvedimenti con i quali vengono disposte misure cautelari personali o reali, può dare il consenso a che sia data notizia del suo fermo o arresto ai familiari, può chiedere la revoca e la sostituzione delle misure cautelari e la restituzione delle cose sequestrate, può ottenere copia di atti del procedimento su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; può definire anticipatamente il procedimento, ove ne ricorrano le condizioni, con l'oblazione o il patteggiamento; in caso di notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari può prendere visione della documentazione relativa alle indagini espletate ed estrarne copia, presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e che gli competono tutte le altre facoltà e diritti previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi vigenti;

A V V I S A

la persona sottoposta alle indagini che ha l'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata e che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato alle seguenti condizioni (art. 3 L. 217/1990 e succ. mod.):

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (Legge 134/2001, D.P.R. 115 del 2002).
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso i limiti indicati dal comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Nella fase delle indagini preliminari l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede.

INVITA

la persona sottoposta alle indagini a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge avvertendola dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore.

AVVISA

L' indagato ed il suo difensore:

che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria di questo Pubblico Ministero, Palazzo di Giustizia, P.le Clodio, e che hanno facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia (presso l' apposito Ufficio "415 bis" situato nell'edificio C piano 4° presso il quale potranno rivolgersi per l'esercizio della facoltà predette) e che l'indagato ha altresì facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio con l'assistenza del difensore di fiducia già nominato o che comunque intenda nominare ovvero con l'assistenza del difensore d'ufficio nominato.

Ai sensi degli artt. 416 e 552 c.p.p. l'avviso in oggetto è condizione di validità per la richiesta di rinvio a giudizio e/o per il decreto di citazione a giudizio. E' comunque indispensabile che vi sia agli atti prova della notifica dell'avviso stesso all'indagato ed al difensore. Nel caso in cui la notifica non possa essere effettuata al domicilio eletto o dichiarato, notificare l'atto al difensore di fiducia o d'ufficio a norma dell'art. 161 c.4 c.p.p. in doppia copia, una con destinatario il difensore e l'altra con destinatario l'indagato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 OTT. 2011



IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- D.^{ssa} Patrizia CICCARESE -

